

(N. 2128)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro  
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1952

Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità  
all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme generali sugli ordinamenti statistici prevedono il passaggio dei servizi statistici che si compiono presso le varie Amministrazioni centrali dello Stato alle dirette dipendenze dell'Istituto centrale di statistica.

In armonia con tali norme e secondo l'indirizzo del Governo — riconfermato anche in sede parlamentare — per un accentramento sempre maggiore dei servizi statistici nell'Istituto centrale di statistica, l'unito disegno di legge dispone il trasferimento all'Istituto in parola dei servizi concernenti la raccolta e l'elaborazione, ai fini statistici, dei dati relativi alle malattie infettive e sociali sinora svolti dall'Istituto superiore di sanità, mediante la compilazione e la pubblicazione di appositi bollettini.

In relazione a tale trasferimento si rende necessario sopprimere il laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, al quale i servizi predetti sono attribuiti.

Poichè però tale laboratorio attende, attualmente, oltre che alla compilazione delle statistiche riflettenti le malattie infettive e sociali,

a mezzo di personale versato nelle discipline statistiche, anche a speciali studi e ricerche di carattere scientifico, a mezzo di personale medico, è necessario disporre l'attribuzione dei compiti scientifici ad esso affidati ad altri laboratori dell'Istituto superiore di sanità, e, conseguentemente, il trasferimento nei relativi ruoli del personale medico appartenente al ruolo del laboratorio di epidemiologia.

A tal fine lo schema prevede la soppressione dei sei posti del ruolo del laboratorio di epidemiologica e, in corrispondenza, l'aumento di quattro posti in altri ruoli dell'Istituto superiore di sanità e di un posto nel ruolo transitorio dell'Istituto centrale di statistica, regolando il trasferimento nei ruoli anzidetti dei funzionari addetti al laboratorio di epidemiologia.

Il provvedimento non comporta maggiori oneri di bilancio, in quanto l'aumento del contributo statale disposto con l'articolo 5 a favore dell'Istituto centrale di statistica in dipendenza del cennato trasferimento dei servizi statistici, corrisponde esattamente alle spese attualmente sostenute dallo Stato per i servizi in parola.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I servizi concernenti la raccolta e l'elaborazione, ai fini statistici, dei dati relativi alle malattie infettive e sociali soggette a denuncia obbligatoria, attribuiti al Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, sono trasferiti, ad ogni effetto, all'Istituto centrale di statistica.

Gli Uffici provinciali sanitari corrisponderanno, per quanto riguarda le anzidette statistiche, direttamente con l'Istituto centrale di statistica, conservando le stesse attribuzioni esercitate all'atto del passaggio.

L'Istituto centrale di statistica impartirà istruzioni agli Uffici provinciali sanitari per quanto concerne il normale lavoro di rilevazione delle anzidette statistiche. Peraltro, le istruzioni generali e di massima in materia, nonchè le modificazioni al sistema delle rilevazioni, saranno preventivamente concordate fra l'Istituto centrale di statistica e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'obbligo da parte degli Uffici provinciali sanitari di segnalare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica le malattie soggette a denuncia obbligatoria.

## Art. 2.

Sono trasferiti in proprietà all'Istituto centrale di statistica i seguenti materiali attualmente in possesso dell'Istituto superiore di sanità:

- 1° gli stocks di pubblicazione di statistica;
- 2° il materiale ricavato dalle elaborazioni degli ultimi cinque anni, nonchè l'archivio delle pratiche generali di statistica;
- 3° le tavole, i riassunti e i prospetti in corso di revisione e di elaborazione;
- 4° ogni altro materiale archivistico che abbia comunque attinenza col funzionamento dei servizi della statistica di cui trattasi.

## Art. 3.

I posti previsti nel n. 9 della tabella dei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità, approvata con decreto legislativo 7 maggio

1948, n. 811, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1950, n. 630, sono soppressi.

Sono aumentati in corrispondenza:

1° un posto di ispettore generale (grado 5°) nel ruolo di cui al n. 3 della tabella anzidetta;

2° un posto di ispettore generale (grado 5°), uno di coadiutore (grado 7°) ed uno di assistente (grado 9°-8°) nel ruolo di cui al n. 7, lettera A della stessa tabella;

3° un posto di grado 6° nel ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto centrale di statistica, previsto dal regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

## Art. 4.

Il funzionario di grado 6° addetto, all'atto del passaggio, ai servizi statistici del Laboratorio di epidemiologia è trasferito nell'Istituto centrale di statistica ed iscritto nel ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto medesimo, con la qualifica di ispettore superiore (grado 6°/A), prendendo il posto che gli compete in relazione al grado e all'anzianità di grado, goduti nel ruolo di provenienza.

Gli altri funzionari addetti, all'atto del passaggio, allo stesso Laboratorio, sono trasferiti nel ruolo del Laboratorio di microbiologia con lo stesso grado ed anzianità di grado, rivestiti all'atto del trasferimento.

## Art. 5.

L'assegno annuo iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro in favore dell'Istituto centrale di statistica è aumentato, in ciascun esercizio finanziario, in proporzione dell'onere sostenuto dallo Stato all'atto del passaggio:

- a) per la stampa dei modelli e delle pubblicazioni relative alle anzidette statistiche;
- b) per il trattamento economico inerente a un posto di grado 6° e ad uno di grado 8° di gruppo A.

## Art. 6.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.